




*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare CS 21573/2013  
Sez. VII - Avv. De Nuntis  
E-mail: paola.denuntis@avvocaturastato.it  
Si prega di indicare nella successiva corrispondenza  
i dati sopra riportati



16/12/2013-504305 P  
Roma  
POSTA PRIORITARIA

*Copia Direttore ed inviato  
sup. dott. Luena*

Ministero  
dell'Istruzione, Università e della Ricerca  
Dipartimento dell'istruzione  
Direzione generale per il personale  
Scolastico. Ufficio VI, formazione  
Personale docente ed accreditamento enti  
Viale Trastevere, 76/a,- 00153 Roma

Ministero della Salute  
Gabinetto  
Lungotevere Ripa, 1- 00153 Roma

Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  
Ufficio di Gabinetto  
Via Veneto 56- 00187 Roma

E, p.c.  
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte  
Ufficio V- Politiche formative e rete  
scolastica.  
Formazione ed aggiornamento del personale  
della  
scuola. Edilizia scolastica.  
Corso Vittorio Emanuele 70 - 10121 - Torino  
c.a. dott. Mallamaci G.

**OGGETTO:** Obblighi del datore relativi all'accertamento del rischio di alcol dipendenza e tossicodipendenza ex art. 41 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 s.m.i.

Con nota del 3.5.2013 (allegata in copia) l'ufficio scolastico in indirizzo ha richiesto alla Scrivente Avvocatura di fornire un parere in merito ai seguenti quesiti:

a) Se la sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative a rischio individuate dall'Intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni del 16 Marzo 2006, sia obbligatoriamente prevista pur non essendo ancora stato adottato l'Accordo della Conferenza Stato Regioni di cui all'art 41 comma 4 bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

b) Se nelle more dell'adozione del predetto accordo, le Regioni possano unilateralmente disciplinare le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'assenza di rischi di alcol, e se tali disposizioni possano essere imposte ai dirigenti scolastici, dal momento che esse comportano oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.





## Avvocatura Generale dello Stato

Avuto riguardo ai quesiti posti appare necessario in primo luogo indagare il quadro normativo concernente la materia.

In particolare, l'art. 15 della L. n.125 del 30 Marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" stabilisce al primo comma che commi 1 "Nelle attività lavorative che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza dei terzi individuate con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

La medesima disposizione statuisce poi al secondo comma "Per le finalità prevista dal presente articolo i controlli alcolmetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali".

Inoltre, l'intesa della Conferenza Permanente Stato - Regioni del 16 Marzo 2006 ("Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 30 Marzo 2001, n.125) stabilisce all'art. 8 comma 6 "Le attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 30 Marzo 2001, n.125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa". Nell'Allegato 1 della predetta Intesa, tra le attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, al punto 6 è individuata l'attività d'insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art 41 del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ("Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"), come modificato dal D.Lgs. 106/09, stabilisce ai commi 4 e 4 bis che "Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuto necessario dal medico competente. Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettera a), b) d), e-bis e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti. Entro il 31 Dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza".

Tutto ciò premesso e considerato, si osserva che, per quanto concerne il quesito di cui alla lettera a), la mancata adozione da parte della Conferenza Stato-Regione entro il 31 dicembre 2009 dell'accordo sopra menzionato non sembra impedire l'operatività del regime di sorveglianza sanitaria previsto dalla medesima normativa, in ragione del fatto che il potere attribuito dal legislatore all'organo di raccordo fra Stato e Regione concerne esclusivamente la rivisitazione e la rimodulazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza, e non già, pertanto, l'istituzione ex novo del sistema di accertamento sanitario per la verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza.





## Avvocatura Generale dello Stato

Tale ultima attività è attribuita dall'art. 15 comma 2 L. 125/2001 al Medico competente in possesso dei requisiti prescritti dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 626/1994, dalla cui ricognizione si legge che agli effetti legali si intende per medico competente il "medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza; g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

Ebbene, il sistema di sorveglianza in esame pare alla scrivente immediatamente operativo anche in mancanza dell'accordo di rivisitazione da adottarsi ad opera della Conferenza permanente Stato-Regione.

Per ciò che riguarda il quesito di cui alla lettera b), non sembra che le Regioni possano autonomamente adottare disposizioni applicative concernenti le condizioni e le modalità di accertamento della verifica di rischi di alcol dipendenza e tossicodipendenza nei confronti degli insegnanti di strutture pubbliche e scuole private attesa la previsione dell'art. 4 bis del D.Lgs. n.91 del 2008.

In ogni caso, considerata la rilevanza della questione e la sua possibile incidenza su differenti settori di competenza, si trasmette a codesti Ministeri copia dei quesiti qui inviati dall'ufficio scolastico in indirizzo, affinché codeste Amministrazioni - per quanto di propria competenza - possano rendere edotta la scrivente quanto all'applicazione del sistema di controllo sanitario in esame fin qui praticata e circa l'esistenza di eventuali linee guida fornite in materia.

Il Procuratore dello Stato  
Paola De Nuntis

L'Avvocato Responsabile della Sezione  
Vincenzo Nunziata